
Meridiana fly S.p.A.

Capitale sociale Euro 20.901.419,34

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale
05763070017, Partita IVA n. 03184630964

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A.
ai sensi dell'art. 2497-bis del c.c.



Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114, quinto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 5, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, relativo ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSA.....	3
1. AVVERTENZE.	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI.	5
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle Operazioni.	5
2.2 Parti correlate con cui le Operazioni sono poste in essere.	7
2.3 Motivazioni economiche e di convenienza delle Operazioni per la Società.	8
2.4 Modalità di determinazione del Corrispettivo e valutazione della loro congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.	8
2.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni.	9
2.6 Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questo controllate.	9
2.7 Strumenti finanziari detenuti da componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società.	9
2.8 Organi o amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato le Operazioni.	9



PREMESSA



Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A. (“**Meridiana fly**” o la “**Società**”), in ottemperanza a quanto previsto dell’articolo 114, quinto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**D. Lgs. 58/98**”) e dell’articolo 5, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ai sensi degli articoli 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter*, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento Operazioni Parti Correlate**”), al fine di illustrare alcune operazioni tra parti correlate che sono state e saranno poste in essere tra la Società e la controllante Meridiana (“**Meridiana**”) e con il supporto di Aga Khan Fund for Economic Development (“**AKFED**”).

Tali operazioni, tra loro omogenee, non sono qualificabili singolarmente quali operazioni di maggiore rilevanza, ma potrebbero superare, solo qualora attuate e cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza di cui all’articolo 4, primo comma, lettera (a), del Regolamento Operazioni Parti Correlate (le “**Operazioni**”).

Le Operazioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly in data 23 marzo 2011, previo parere motivato del comitato competente, in conformità alla procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata da Meridiana fly in data 26 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (la “**Procedura Operazioni Parti Correlate**”), ma i relativi termini e condizioni sono stati concordati tra la Società e Meridiana solo successivamente, mediante accordo sottoscritto fra le stesse in data 5 maggio 2011 (l’“**Accordo**”). È pertanto solo a partire da tale data che la Società dispone di tutte le informazioni necessarie al fine di fornire un’adeguata e esaustiva rappresentazione in merito ai termini e alle condizioni delle Operazioni.

Si fa presente che Meridiana fly possiede i requisiti dimensionali richiesti per rientrare nella qualifica di “*società di minori dimensioni*”, secondo la definizione di cui all’articolo 3, primo comma, lettera (f) del Regolamento Operazioni Parti Correlate.

La Società, quindi, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’articolo 10, primo comma, del Regolamento Operazioni Parti Correlate, di adottare una procedura semplificata, applicabile indistintamente alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7 del medesimo Regolamento Operazioni Parti Correlate, che disciplina le procedure per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza. Restano in ogni caso fermi gli obblighi informativi previsti dall’articolo 5 del Regolamento Operazioni Parti Correlate.

Pertanto, nonostante le Operazioni possano essere qualificate, solo ove attuate e cumulativamente considerate, quali operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, trovano applicazione nel caso di specie le procedure per operazioni di minore rilevanza previste dal Regolamento Operazioni Parti Correlate.

Caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle Operazioni sono oggetto del Paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo, mentre i rapporti tra la Società e le parti correlate Meridiana e AKFED sono descritti nel successivo Paragrafo 2.2, al quale si rinvia.

Il presente Documento Informativo è stato inviato a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. e depositato presso la sede sociale nei termini di legge. Copia del Documento Informativo è inoltre reperibile nella sezione *Investor Relations* sul sito *internet* di Meridiana fly www.meridianafly.com.

1. AVVERTENZE.



Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dalle operazioni con parti correlate descritte nel presente Documento Informativo, – parti correlate alle quali è dedicato il successivo Paragrafo 2.2 di questo Documento Informativo, al quale si fa espresso rinvio – si rileva anzitutto che:

- (i) alla data del presente Documento Informativo, Meridiana fly è controllata di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, come richiamato dall'articolo 93, primo comma, del D. Lgs. 58/98, da Meridiana, che detiene una partecipazione rappresentativa del 78,05 % del capitale sociale di Meridiana fly;
- (ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Meridiana fly attualmente in carica sono stati eletti dall'assemblea degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2011 e tutti i loro nominativi sono stati tratti dall'unica lista presentata da Meridiana ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, dello statuto al tempo vigente di Meridiana fly;
- (iii) un Consigliere di Amministrazione di Meridiana fly è portatore di interessi per conto di Meridiana. In particolare, il Sig. Franco Trivi ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meridiana e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly;
- (iv) Meridiana esercita attività di direzione e coordinamento su Meridiana fly ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Avuto riguardo a quanto sopra illustrato, peraltro, si fa presente che tutte le Operazioni sono motivate dall'esigenza di consentire a Meridiana fly di continuare ad esercitare la propria attività in condizioni di continuità aziendale. Le Operazioni sono quindi finalizzate a preservare i valori aziendali di Meridiana fly.

Si rinvia in proposito al successivo Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo.

Con riferimento a AKFED, che ha fornito e fornirà supporto alla Società, si ricorda che:

- (i) Meridiana e AKFED sono entrambe controllate da S.A. Karim Aga Khan;
- (ii) AKFED detiene una partecipazione potenziale pari al 29,40% del capitale sociale di Meridiana fly, in connessione con l'esercizio di facoltà previste da un contratto di finanziamento stipulato tra AKFED, in qualità di finanziatore, e Meridiana, in qualità di beneficiaria, in data 1° dicembre 2008. Il citato contratto prevede, fra l'altro, che AKFED possa, tra il 1° febbraio 2009 e il 31 dicembre 2013, chiedere il rimborso della somma prestata a Meridiana e il pagamento dei relativi interessi tramite trasferimento, in favore della stessa AKFED, di azioni Meridiana fly di proprietà di Meridiana. Tenuto conto che, come ricordato al precedente punto (i),



sia Meridiana che AKFED sono entrambe controllate da S.A. Karim Aga Khan, l'entità della partecipazione al capitale di Meridiana fly complessivamente riconducibile a quest'ultimo, in via diretta e indiretta, non subirebbe alcuna variazione per effetto dell'eventuale trasferimento di azioni Meridiana fly da Meridiana ad AKFED, ai sensi del contratto di finanziamento sopra menzionato (cfr. in proposito la comunicazione di partecipazione potenziale effettuata da AKFED, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato, in data 5 luglio 2010).

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI.

2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle Operazioni.

Di seguito si riassumono le caratteristiche, le modalità, i termini e le condizioni delle Operazioni.

Si tratta, come anticipato nella Premessa al presente Documento Informativo, di operazioni tra loro omogenee, ciascuna delle quali prevede:

- (a) il rilascio, da parte di Meridiana, di una fideiussione a prima richiesta, nell'interesse di Meridiana fly, al fine di garantire irrevocabilmente ed incondizionatamente il puntuale adempimento, da parte della Società, delle obbligazioni di pagamento dalla stessa assunte ai sensi delle linee di credito, di cassa e/o di firma, concesse in suo favore da un istituto di credito (ciascuna una "**Fideiussione**" e collettivamente, le "**Fideiussioni**"); e
- (b) il rilascio, da parte di AKFED, a favore di un istituto di credito di cui al precedente punto (a), di una lettera di *patronage* relativa alle obbligazioni di pagamento di Meridiana fly (ciascuna una "**Lettera di Patronage**" e collettivamente, le "**Lettere di Patronage**");


Si fa presente altresì che il supporto di AKFED al compimento delle Operazioni si manifesta anche nella circostanza che AKFED ha rilasciato e rilascerà a favore di Meridiana, in connessione con il rilascio, da parte di quest'ultima, di ciascuna Fideiussione, una lettera di *patronage* a favore di Meridiana con la quale si impegna, agli stessi termini previsti dalla Lettera di *Patronage*, meglio descritta nel seguito, a fornire a Meridiana i mezzi finanziari necessari per adempiere tempestivamente al pagamento degli importi che la stessa Meridiana dovesse corrispondere alle banche finanziatrici in forza della Fideiussione, fino all'importo massimo della linea di credito garantita dalla Fideiussione.

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana in data 31 marzo 2011, l'importo massimo complessivo delle Fideiussioni che Meridiana potrà rilasciare nell'interesse di Meridiana fly è pari a Euro 7.450.000 a garanzia di linee di credito di cassa ed Euro 15.000.000 a garanzia di linee di credito per firma.

Si precisa che, alla data del presente Documento Informativo, la sola Operazione già attuata è relativa alla linea di credito mista di cassa e firma per complessivi Euro 4.000.000 concessa alla Società da Banca di Sassari S.p.A. ("**BDS**") in data 28 febbraio 2011. È peraltro previsto che altre banche finanziatrici di Meridiana fly possano essere in futuro garantite dalle Fideiussioni e dalle Lettere di *Patronage*.

A garanzia delle obbligazioni di pagamento di Meridiana fly relative a tale linea di credito, in data 27 aprile 2011 Meridiana ha emesso a favore di BDS una Fideiussione relativa al 100% dell'importo finanziato, pari a Euro 4.000.000. In pari data, AKFED ha rilasciato una Lettera di *Patronage* a favore di BDS a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte da Meridiana fly e una lettera di *patronage* a favore di Meridiana.

In particolare, la Fideiussione rilasciata da Meridiana in data 27 aprile 2011 prevede, fra l'altro che:

- 
- (a) Meridiana rinunci al beneficio della preventiva escussione di Meridiana fly;
 - (b) il diritto di BDS di escutere validamente la Fideiussione solo qualora:
 - (1) BDS abbia preventivamente richiesto per iscritto ad AKFED, in qualità di *patronnant*, l'adempimento delle obbligazioni di pagamento previste nella Lettera di *Patronage* rilasciata a favore di BDS;
 - (2) AKFED non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui alla Lettera di *Patronage* rilasciata a favore di BDS entro i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta di BDS di cui al precedente punto (1); e
 - (3) la Società non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento entro i 10 giorni successivi al termine di cui al precedente punto (2);
 - (c) sull'importo eventualmente dovuto e non corrisposto da Meridiana, in qualità di fideiussore, entro i 10 giorni successivi alla richiesta scritta di BDS, maturino interessi al tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 2% in ragione d'anno;
 - (d) Meridiana rinunci a qualsiasi azione di regresso nei confronti di Meridiana fly, di qualunque terzo obbligato o garante e di BDS.

La Fideiussione rimarrà valida ed efficace fino

- (i) alla data dell'integrale adempimento delle obbligazioni da essa garantite, a condizione che Meridiana consegna a BDS un certificato del tribunale fallimentare competente, recante data non anteriore di cinque giorni lavorativi anteriori alla data dell'integrale rimborso delle linee di credito garantite, dal quali risulti l'assenza di procedure concorsuali a carico di Meridiana fly; ovvero
- (ii) alla scadenza del termine di 6 mesi decorrenti dalla data di integrale adempimento delle obbligazioni garantite.

I principali termini e condizioni della Lettera di *Patronage* emessa da AKFED a favore di BDS e nell'interesse della Società sono sintetizzati nel seguito:

- (a) AKFED si impegna a fare sì che la Società faccia fronte alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti di BDS, anche in caso di rimborso anticipato obbligatorio o di accelerazione delle linee di credito per cassa e firma dalla stessa concesse, fornendo i necessari mezzi finanziari o facendo in modo che tali mezzi siano resi disponibili a Meridiana fly da terzi che vi abbiano interesse ("*corporate interest*");



- (b) gli impegni di AKFED devono intendersi sempre limitati all'entità dell'effettivo indebitamento (comprensivo di interessi e spese eventualmente dovute) della Società nei confronti di BDS in relazione alle linee di credito di cui al precedente punto (a);
- (c) fino alla data dell'eventuale trasferimento, a favore di AKFED, della partecipazione detenuta da Sua Altezza Karim Aga Khan in Meridiana e, indirettamente, in Meridiana fly, le obbligazioni di AKFED ai sensi della Lettera di *Patronage* saranno limitate entro un ammontare pari alla somma delle riserve disponibili e degli utili non distribuiti di AKFED di volta in volta disponibili.

È allo stato previsto che i termini e le condizioni, attualmente in corso di definizione, relativi alle Fideiussioni e alle Lettere di *Patronage* che saranno emesse rispettivamente da Meridiana e AKFED in relazione alle linee di credito che saranno eventualmente rese disponibili a Meridiana fly da altre banche saranno in linea con i termini e le condizioni già concordati con BDS.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'Accordo, la Società sarà tenuta a versare a Meridiana, a titolo di corrispettivo per le Fideiussioni dalla stessa già prestate e che saranno prestate in futuro, un importo pari

- allo 0,8% annuo dell'ammontare garantito per le Fideiussioni relative alle linee di credito di firma; e
- all'1% annuo dell'ammontare garantito per le Fideiussioni relative alle linee di credito per cassa

(collettivamente, il “**Corrispettivo**”).

Il Corrispettivo dovrà essere versato anticipatamente su base trimestrale.

2.2 Parti correlate con cui le Operazioni sono poste in essere.

Come anticipato nelle premesse e nel precedente Paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo, le parti correlate alla Società coinvolte nelle Operazioni sono Meridiana e AKFED.

In particolare:

- ✓ Meridiana è parte correlata alla Società, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera (a), del Regolamento Operazioni Parti Correlate e della definizione di parti correlate contenuta nell'Allegato 1, paragrafo 1, lettera (a)(i), del Regolamento Operazioni Parti Correlate. Alla data del presente Documento Informativo, Meridiana detiene infatti una partecipazione rappresentativa del 78,05 % del capitale sociale di Meridiana fly ed esercita quindi il controllo su tale società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile e dell'articolo 93 del TUF. Meridiana fly è inoltre soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Meridiana ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile;
- ✓ AKFED è parte correlata di Meridiana fly, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera (a) del Regolamento Parti Correlate e della definizione di “*Parti correlate*”

contenuta nell'Allegato 1, paragrafo 1, lettera (a)(i) del Regolamento Operazioni Parti Correlate. AKFED è, infatti, controllata di fatto da Sua Altezza Aga Khan Karim che detiene anche, direttamente e indirettamente, il controllo di Meridiana.

2.3 Motivazioni economiche e di convenienza delle Operazioni per la Società.

2.3.1 Tutte le Operazioni che sono state e saranno poste in essere trovano giustificazione nell'esigenza di consentire a Meridiana fly di continuare ad esercitare la propria attività in condizioni di continuità aziendale. Le Operazioni sono quindi state poste in essere e saranno poste in essere all'esclusivo fine di preservare i valori aziendali della Società e, con essi, il valore della partecipazione di controllo detenuta nella Società da Meridiana.

È infatti evidente che, senza le necessarie risorse finanziarie che derivano anche dall'accesso al credito del sistema bancario, la Società non sarebbe in grado di esercitare la sua attività di impresa in condizione di continuità aziendale e di attuare e supportare i contenuti del *Business Plan* 2011-2015. Ora, poiché i finanziamenti e le linee di credito di cui in Premessa non sarebbero stati concessi alla Società in difetto delle Fideiussioni e delle Lettere di *Patronage*, la Società ha dovuto avvalersi del supporto di Meridiana, con riferimento alle Fideiussioni, e di AKFED, con riferimento alle Lettere di *Patronage*.

Le Operazioni sono quindi finalizzate a preservare l'operatività e la continuità aziendale di Meridiana fly e sono, pertanto, chiaramente conformi all'interesse sociale.

2.3.2. Le Operazioni sono state oggetto di delibera assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 23 marzo 2011; nel corso della votazione nessun consigliere indipendente ha pertanto espresso voto contrario all'assunzione della stessa.

2.4 Modalità di determinazione del Corrispettivo e valutazione della loro congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

Il Corrispettivo è stato definito, d'intesa tra Meridiana fly e Meridiana, e formalizzato mediante la stipulazione dell'Accordo. Si fa presente al riguardo che la Società e Meridiana, ad esito di negoziazioni intervenute nei mesi scorsi, hanno anche convenuto e disciplinato nell'Accordo che il Corrispettivo debba essere versato dalla Società a Meridiana anche in relazione alle fideiussioni rilasciate, nell'interesse di Meridiana fly, ad alcune banche finanziatrici della stessa, nel mese di dicembre 2010, che hanno caratteristiche assimilabili alle Fideiussioni.

La Società non è invece tenuta al versamento di alcun corrispettivo ad AKFED in relazione al rilascio delle Lettere di *Patronage*.

Con riferimento ai termini economici delle Operazioni e alla relativa congruità rispetto ai valori di mercato, si fa presente che:





- ✓ le banche finanziatrici addebitano a Meridiana fly una commissione per le fideiussioni prestate nell'interesse della stessa in misura superiore al Corrispettivo definito;
- ✓ il Corrispettivo non è superiore ai tassi di mercato applicati per operazioni simili a terze parti di *standing* equivalente;
- ✓ il Corrispettivo verrà regolato anticipatamente su base trimestrale dietro presentazione di regolare fattura.

2.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni.

Le Operazioni comportano per la Società:

- un onere aggiuntivo di natura finanziaria da rilevare a Conto economico secondo principi di competenza per il periodo di vigenza delle Fideiussioni rilasciate;
- un debito, pari al Corrispettivo determinabile in relazione a ciascuna Fideiussione sino alla data di liquidazione del Corrispettivo, con riduzioni degli importi a debito in corrispondenza delle scadenze delle linee di credito garantite dalle Fideiussioni.

2.6 Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questo controllate.

Si segnala che non sono previste variazioni dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione della Società, né di società da essa controllate, in conseguenza delle Operazioni.

2.7 Strumenti finanziari detenuti da componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società.

Le Operazioni non coinvolgono i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società né i suoi direttori generali o dirigenti.

Pertanto, salvo quanto indicato nel precedente paragrafo 1 con riferimento ai consiglieri di amministrazione di Meridiana fly che sono altresì amministratori o dirigenti di Meridiana, gli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e i dirigenti della Società non risultano essere portatori di interessi potenzialmente in conflitto con quello della Società.

2.8 Organi o amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato le Operazioni.

Come anticipato nelle premesse al presente Documento Informativo, le Operazioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2011.

Tutte le deliberazioni relative alle Operazioni, assunte nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly del 23 marzo 2011, sono state approvate all'unanimità.

Le Operazioni sono state in concreto condotte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

* * *

Olbia, 12 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente

Dott. Marco Rigotti

